

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOU_FE

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000017

DATA: 30/01/2026 16:45

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente provvedimento è stato firmato digitalmente da Natalini Nicoletta in qualità di Commissario Straordinario

Con il parere favorevole di Bentivegna Roberto - Sub Commissario Sanitario

Con il parere favorevole di Girotti Marinella - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Barbara Paltrinieri - Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]
- [01-04]
- [08-03]
- [01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- DAI EMERGENZA
- Medicina del Lavoro
- Governo Della Specialistica Ambulatoriale E Committenza Sanitaria
- DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE TECNICO RIABILITATIVO DELLA PREVENZIONE E SOCIALE
- Dipartimento Amministrativo
- DAI MEDICINA INTERNA
- DAI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI LABORATORIO
- DAI MATERNO INFANTILE
- DAI CHIRURGICO
- DIPARTIMENTO FARMACEUTICO
- Dipartimento Tecnico Patrimoniale
- Dipartimento Innovazione, Sviluppo E Processi Integrati



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.




- DAI CARDIO TORACOVASCOLARE
- PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROCESSI OSPEDALIERI A VALENZA INTEGRATA
- Gestione Del Rischio Clinico
- DAI NEUROSCIENZE
- DAI ONCO EMATOLOGIA
- UOC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PROVINCIALE
- Uoc Affari Istituzionali, Legali E Assicurativo
- Uoc Governance Ed Integrazione Della Rete Ospedaliera Provinciale
- Medicina Legale
- DAI TESTA COLLO
- DAI MEDICINA SPECIALISTICA
- Igiene Osp. e Qualita' dei Serv.Ambientali

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|---------------------------------------|---|--|
| DELI0000017_2026_delibera_firmata.pdf | Bentivegna Roberto; Girotti Marinella; Natalini Nicoletta; Paltrinieri Barbara | E0229AAF9FBCD661790ED87FBC150FDA CADC6636C58FC6CBF17E7A5A90F840D1 |
| DELI0000017_2026_Allegato1.pdf: | | DAE306E1603172ED5DCC632FB2F8F5EF BED44A5912AF7144238700FE11491EEE |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. ad oggetto: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, e in particolare, l’articolo 1, comma 51, che ha introdotto l’articolo 54-bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ad oggetto: “*Riordino della disciplina riguardante obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm. ad oggetto: “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, e in particolare, gli articoli 8 e 13, comma 8;
- la legge n. 179 del 30/11/2017 ad oggetto: “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;
- il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - RGPD);
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ad oggetto: “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” ;



Richiamati inoltre:

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;


Viste le delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- n. 469 del 9 giugno 2021 recante: "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*";
- n. 311 del 12 luglio 2023 recante "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*";

-n. 479 del 26 novembre 2025 ad oggetto "*Modifica ed integrazione della delibera n. 311 del 12/07/2023 recante 'Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne'*";

Richiamati:

- la nota PG 24407 del 24.10.2014 recante le "Disposizioni Operative in tema di segnalazioni di condotte illecite";
- n. 21 del 28.1.2019 ad oggetto: Aggiornamento 2019-2021 al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara" ove vengono illustrate le novità introdotte dalla L. n. 179 del 30/11/2017 in premessa richiamata, dando altresì atto che dall' 8 febbraio 2018 è operativa la piattaforma "Whistleblower" dell'ANAC, l'applicazione informatica Whistleblower per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 – Testo Unico del Pubblico Impiego e che ANAC ha indicato che la piattaforma avrebbe dovuto essere ridistribuita a tutti gli enti pubblici italiani per consentire la conformità alla Legge 179/2017 e in linea con il recente impegno strategico del Paese per l'adozione di software open-source nei servizi di interesse amministrativo;
- n. 82 del 29.4.2022 ad oggetto: "aggiornamento 2022 – 2024 del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" dell'Azienda Ospedaliero –Universitaria di Ferrara ove in specifico paragrafo viene rappresentato che "*Da novembre 2021 il sistema in uso è stato aggiornato con una nuova piattaforma dedicata alle segnalazioni (software opensource Globaleaks), raggiungibile al link https://whistleblowing.ospfe.it/ . La piattaforma rende impossibile*



rintracciare l'origine della segnalazione. Elemento importante è l'assegnazione di un codice alfanumerico che permette al segnalante di verificare successivamente lo stato di avanzamento della segnalazione, di dialogare, di scambiare messaggi o trasmettere eventuali informazioni aggiuntive in maniera totalmente anonima, con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza”;

Rilevata la necessità, alla luce dei recenti provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in premessa richiamati, di superare la frammentazione degli adeguamenti operati con gli aggiornamenti dei Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in favore di un regolamento organico che possa costituire un punto di riferimento per l'organizzazione aziendale in materia;

Ritenuto pertanto indispensabile approvare, per quanto sopra esposto, il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing” rappresentando le nuove modalità di segnalazione, l'ampliamento dei soggetti tutelabili ed il rafforzamento del correlato sistema di garanzie e protezioni;

Atteso che il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing” di cui all'allegato A) al presente provvedimento sarà integrato, modificato o sostituito ogni qualvolta evoluzioni normative o anche solo ragioni di opportunità lo rendano necessario o qualora intervenissero diverse ed ulteriori indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Precisato che la proposta di Regolamento di cui trattasi è stata illustrata ai Componenti del Collegio di Direzione congiunto tra l'Azienda USL di Ferrara e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in data 26 gennaio 2026;


Preso e dato atto dell'avvenuta informativa alle OO.SS di tutte le Aree Negoziali in data 9/01/2026, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 24/2023, relativamente all'aggiornamento del Regolamento di cui all'allegato A) e dell'assenza di osservazioni da parte delle medesime in ordine al contenuto del documento proposto;

Atteso che il RPCT proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi di legittimità, opportunità e convenienza;

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal proponente;

Delibera



1. di approvare il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing”, allegato A), al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il Regolamento di cui all’Allegato A) entrerà in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento e che dalla medesima data saranno superate le precedenti Disposizioni operative e successivi adeguamenti;
3. di precisare che il Regolamento di cui all’Allegato A), sarà integrato, modificato o sostituito ogni qualvolta evoluzioni normative o anche solo ragioni di opportunità lo rendano necessario o qualora intervenissero diverse ed ulteriori indicazioni da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Sottosezione “Altri contenuti” – “Prevenzione della Corruzione” e “Segnalazioni delle condotte illecite” oltre che nella sottosezione “Atti Amministrativi generali”.

Responsabile del procedimento:
Barbara Paltrinieri

ALLEGATO A

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing

PREMESSA

1. Finalità e oggetto
2. Soggetti che possono effettuare segnalazioni
3. Oggetto, contenuto e caratteristiche delle segnalazioni
4. Canali interni all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per la presentazione delle segnalazioni
5. Gestione delle segnalazioni interne all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
6. Misure di protezione del segnalante
7. Canali esterni per la presentazione delle segnalazioni
8. Disposizioni finali

PREMESSA

La disciplina normativa del whistleblowing trova origine nella Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) che introduce nell’ordinamento italiano la prima forma di tutela espressa della figura del whistleblower, seppur circoscritta al settore del pubblico impiego, aggiungendo l’art. 54- bis al D. Lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) che delinea le forme di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, prevedendo sostanzialmente la tutela del posto di lavoro e dell’identità del segnalante.

Con la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, il legislatore ha attuato una prima riforma della disciplina del whistleblower, operando secondo lo schema della Legge n. 190/2012. A partire dal 26 novembre 2019, con l’emanazione della Direttiva europea n. 1937/2019, si assiste a un cambiamento di prospettiva, volto a riconoscere e rafforzare, in tutti gli Stati membri, il diritto delle persone a segnalare violazioni che ledono l’interesse pubblico. Come emerge dai considerando della Direttiva, coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse esercitano la libertà di espressione e di informazione, quale diritto fondamentale sancito dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e il whistleblowing costituisce pertanto uno strumento di attuazione e rafforzamento di tali libertà.

L’obiettivo principale della Direttiva è quello di creare un minimo comune denominatore di norme adottate e applicate da ciascuno Stato membro, da questo momento non trova più applicazione la distinzione tra settore pubblico e settore privato, con conseguente estensione della platea dei soggetti tutelati.

Con l’approvazione del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, ad oggetto “Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, sono state introdotte novità, fra le quali:

- la specificazione e l’ampliamento dell’ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico;
- l’ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, meritevoli di protezione per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l’espansione dell’ambito oggettivo, con riferimento alla definizione di ciò che costituisce una violazione rilevante ai fini della protezione, oltre alla distinzione tra quanto è oggetto di protezione e quanto non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazioni e delle condizioni per accedervi: interno (presso il RPCT aziendale), esterno (gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione), divulgazione pubblica (tramite stampa o social media), oltre all’ipotesi di denuncia all’autorità giudiziaria competente;
- l’indicazione delle diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- le disposizioni specifiche sulla protezione delle persone segnalanti e inserimento di specifiche misure di sostegno per le stesse;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Il presente “Regolamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing”, intende consolidare le misure di legalità adottate dall’Amministrazione, ed è coerente altresì con quanto previsto dalle “Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”, adottate con Delibere n. 311 del 12 luglio 2023 e n. 479 del 26 novembre 2025 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni e sarà integrato, modificato o sostituito ogni qualvolta evoluzioni normative o anche solo ragioni di opportunità lo rendano necessario.

1. Finalità e oggetto

Il presente Regolamento intende consolidare e rafforzare l'atteggiamento e l'azione positiva degli osservatori interni (dipendenti in primis), per il miglioramento continuo della prevenzione dei rischi corruttivi e di valorizzazione della cultura organizzativa della trasparenza: scopo primario infatti è quello di disciplinare la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del dipendente e le relative forme di tutela, individuando i soggetti coinvolti nonché il modello organizzativo interno.

A tal fine il presente Regolamento identifica:

- i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- l'oggetto, contenuto e le caratteristiche delle segnalazioni;
- i diversi canali (interno ed esterni) attraverso cui effettuare la segnalazione;
- la gestione interna delle segnalazioni con identificazione dei ruoli e delle responsabilità;
- le misure di protezione riservate al segnalante.

La finalità del presente Regolamento è rivolta a:

- a) favorire la cultura della legalità all'interno dell'Azienda OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA, attribuendo allo strumento del whistleblowing (segnalazione dell'illecito) la funzione di permettere una sollecita e riservata collaborazione tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed il personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara;
- b) facilitare le segnalazioni relative ad eventi corruttivi, garantendo la tutela dell'anonimato dei soggetti che denunciano condotte illecite, di natura commissiva od omissiva, delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- c) informare i potenziali segnalatori di illecito in merito alle corrette modalità di trasmissione delle segnalazioni, ai requisiti minimi di contenuto, al novero dei possibili destinatari, nonché alle misure di protezione del segnalante previste dalla normativa vigente.

2. Soggetti che possono effettuare segnalazioni

L'art. 3 del D. Lgs 10 marzo 2023, n. 24 individua i soggetti che possono effettuare segnalazioni di illeciti di seguito descritti:

- dipendenti a tempo determinato o indeterminato;
- dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche che prestano servizio in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso le imprese che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ente;
- ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

In base alla nuova disciplina, la tutela è riferita non solo all'Autore della segnalazione ma anche ai soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione o del particolare rapporto che li lega al segnalante:

- persone fisiche operanti nel medesimo contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, c.d. "Facilitatori";
- colleghi di lavoro;
- persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da un legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

3. Oggetto, contenuto e caratteristiche delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione di cui il segnalante sia venuto a diretta conoscenza nel contesto lavorativo o nell'ambito dell'attività svolta presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ad altro titolo giuridico.

Ai sensi del D. Lgs 10 marzo 2023, n. 24 e delle sopra richiamate "Linee guida" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia, le fattispecie di illecito sono riconducibili a:

- illeciti civili, amministrativi, penali e contabili;
- illeciti commessi in violazione del diritto dell'UE;
- violazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D. Lgs n. 231/2001;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

Ai fini dell'applicabilità della disciplina sono considerate oggetto di segnalazione anche violazioni non ancora commesse che il Whistleblower (segnalante) ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti.

La segnalazione può inoltre riguardare anche gli elementi relativi a condotte volte ad occultare le violazioni quali distruzione di prove circa la commissione della violazione.

I motivi che inducono la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa:

- le informazioni palesemente prive di fondamento, le notizie che sono già di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

La segnalazione deve essere formulata in modo da consentire le opportune verifiche e accertamenti dei fatti.

A tal fine la segnalazione dovrà ricoprendere i seguenti elementi:

- le generalità complete del segnalante, con esclusione dei casi in cui il soggetto abbia scelto di rimanere anonimo;
- indicazione dell'appartenenza del segnalante ad una delle categorie dei soggetti legittimati a presentare la segnalazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 e indicati all'articolo 2 del presente Regolamento;
- una chiara e completa esposizione dei fatti e/o delle condotte (omissive o commissive) oggetto di segnalazione nonché le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto, facendo emergere, laddove possibile, l'interesse generale all'integrità dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara mediante l'individuazione della tipologia di condotta illecita;
- le generalità o altri elementi (quali ad esempio la qualifica) che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati.

Se priva di tali elementi la segnalazione non potrà essere utilmente presa in carico e verrà archiviata, salvo la possibilità per il RPCT di chiedere integrazioni e/o chiarimenti.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime ma, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente. Le segnalazioni anonime ricevute dal RPCT attraverso i canali interni possono essere considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e gestite secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie.

4. Canali interni all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per la presentazione delle segnalazioni

La nuova disciplina dell'istituto in argomento introduce diverse modalità di presentazione delle segnalazioni (interna all'organizzazione, esterna presso ANAC e tramite divulgazione pubblica).

Il canale interno è da considerarsi la modalità che consente una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni anche in ragione della prossimità all'origine e ai fatti rappresentati.

La segnalazione interna può essere presentata alternativamente e unicamente in una delle seguenti modalità:

1. In via preferenziale, mediante **piattaforma informatica** disponibile sul sito web istituzionale dell'Azienda OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA di Ferrara e reperibile alla Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione "Altri contenuti" - "Segnalazione delle condotte illecite"

<https://whistleblowing.ospfe.it/#/>

Accedendo alla piattaforma il segnalante può procedere all'inserimento della segnalazione mediante compilazione di un questionario costituito da domande, aperte e chiuse, di cui alcune aventi carattere obbligatorio; è possibile altresì allegare documentazione a corredo della segnalazione.

A conclusione della compilazione il sistema restituisce al segnalante un codice univoco di 16 cifre necessario per poter accedere nuovamente nel sistema e seguire l'iter di gestione della segnalazione. In caso di smarrimento del codice il segnalante dovrà procedere con una nuova segnalazione.

La segnalazione sulla piattaforma può essere effettuata anche in forma anonima. È infatti rimessa al segnalante la scelta di compilare i dati personali quali nome, cognome, numero di telefono, e-mail personale.

La segnalazione viene automaticamente e direttamente notificata tramite e-mail al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione così come meglio dettagliate più avanti al paragrafo 5.

2. Mediante **contatto telefonico** con il RPCT al numero reperibile sul sito dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara presente nella sezione "Dati ulteriori", sottosezione "Prevenzione della Corruzione" – "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".

La segnalazione telefonica sarà documentata per iscritto a cura del RPCT mediante predisposizione di un verbale che sarà sottoposto alla firma del segnalante per conferma o rettifica entro e non oltre il termine di sette giorni. Nel verbale sarà inoltre restituita l'informazione relativa all'acquisizione del consenso da parte del segnalante.

Qualora il segnalante non intenda rivelare la propria identità sarà invitato a presentare la segnalazione tramite la Piattaforma informatica di cui al punto precedente.

3. Mediante **incontro diretto** con il RPCT.

In questo caso, la conversazione viene documentata per iscritto mediante redazione di un verbale a cura del RPCT previo consenso espresso del segnalante così come previsto dal comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24. L'informazione relativa all'avvenuta acquisizione del consenso viene restituita nel verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante al termine dell'incontro a conferma del contenuto e comunque entro il termine di sette giorni.

Con riferimento ai punti 2 e 3 (contatto telefonico / incontro diretto) una volta acquisita la versione del verbale sottoscritta dal segnalante, salvo che non provveda direttamente il segnalante, il RPCT procederà alla trascrizione dello stesso nella piattaforma informatica e comunicherà al segnalante il codice univoco di accesso da utilizzare per accedere successivamente nel sistema, dialogare con il RPCT e monitorare il percorso della segnalazione. In nessun caso il RPCT conserverà il codice di accesso alla segnalazione. In caso di smarrimento vale quanto previsto al punto 1.

In caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte del segnalante entro il termine di sette giorni non sarà dato seguito alla segnalazione da parte del RPCT.

Si evidenzia che:

- l'anonimato è assicurato al segnalante unicamente ricorrendo alla modalità di trasmissione in forma scritta mediante "Piattaforma informatica" secondo quanto indicato al punto 1;
- non è possibile presentare al RPCT segnalazioni in altra forma (es. inviate via posta elettronica ordinaria o PEC). Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

5. Gestione delle segnalazioni interne all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Una volta presentata mediante canale interno, la gestione della segnalazione è di competenza del RPCT che si qualifica anche come soggetto Amministratore della Piattaforma informatica. Nel processo di gestione della segnalazione il RPCT si avvale del supporto di personale preventivamente individuato ed espressamente autorizzato al Trattamento.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione interna sia stata eventualmente presentata a soggetti diversi dal RPCT deve essere a questi inoltrata entro sette giorni dal suo ricevimento dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante, se individuato.

Qualora in relazione al contenuto della segnalazione il RPCT dovesse ritenere di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ne dà comunicazione al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria che provvederà ad individuare un sostituto, previa specifica autorizzazione al Trattamento.

La gestione della segnalazione comporta:

- il rilascio di un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso è costituito dal codice univoco di accesso alla Piattaforma informatica in caso di segnalazione inoltrata nella modalità descritta al punto 1 del capitolo 4 e dalla sottoscrizione del verbale in caso di segnalazione inoltrata mediante contatto telefonico e incontro diretto;
- presa in carico della segnalazione con preliminare verifica che la segnalazione sia presentata dai soggetti indicati nel capitolo 2 e attenga a questioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'istituto del whistleblowing secondo quanto previsto dal capitolo 3 del presente Regolamento;
- preliminare valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione indicati dalla legge e specificati al capitolo 3 del presente Regolamento.

In caso di segnalazione ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, il RPCT potrà richiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni, per consentire l'avvio delle verifiche interne.

Tale richiesta interrompe il conteggio dei giorni entro cui deve essere compiuto l'esame della segnalazione. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta di accertamenti, senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, il RPCT procederà con l'archiviazione della segnalazione per mancanza di elementi necessari e sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Qualora la segnalazione superi il vaglio di ammissibilità, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate ai fini della verifica della possibile fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, compiendo le attività e gli accertamenti ritenuti più opportuni.

Qualora invece dalle valutazioni preliminari risulti l'inammissibilità o improcedibilità della segnalazione, il RPCT ne disporrà l'archiviazione dandone notizia al segnalante.

Ai fini del compimento dell'istruttoria il RPCT può:

- interloquire con il segnalante, chiedendo chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza eventualmente anche tramite incontri diretti;
- acquisire tutte le informazioni utili a circostanziare la segnalazione, coinvolgendo gli uffici o strutture aziendali, direttamente o indirettamente interessate, o comunque coinvolte in ordine all'oggetto della segnalazione. Inoltre, può avvalersi della collaborazione di tutte le professionalità aziendali utili alla fase istruttoria: i soggetti coinvolti dal RPCT nel corso di tali accertamenti sono tenuti a prestare la propria collaborazione ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento del personale operante nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e devono fornire i riscontri con tempestività, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, ed hanno gli stessi vincoli di riservatezza a cui è sottoposto il RPCT.

Al termine dell'istruttoria, nei casi in cui la segnalazione risulti infondata, il RPCT può disporre l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al segnalante.

Qualora, invece, all'esito dell'istruttoria si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT provvede a:

- informare la Direzione Strategica per le azioni che nel caso concreto dovessero rendersi necessarie a tutela dell'integrità e interessi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara;
- trasmettere la segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile per i profili di rispettiva competenza, avendo cura di evidenziare che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto tutelato ai sensi del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24. Su richiesta dell'autorità giudiziaria o contabile il RPCT fornisce l'identità del segnalante, previa notifica a quest'ultimo nei casi previsti dalla legge;
- comunicare l'esito dell'istruttoria al Direttore dell'UOC di appartenenza dell'Autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora il fatto segnalato sia ascrivibile a un dirigente Responsabile di struttura, il RPCT trasmette gli atti al superiore gerarchico che provvede per i rispettivi ambiti di competenza;
- trasmettere all'Ufficio Procedimenti Disciplinari l'esito dell'attività istruttoria affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza;
- adottare o proporre di adottare i necessari atti amministrativi per il ripristino della legalità.

In ogni caso il RPCT, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento/presa in carico, fornisce un riscontro alla persona segnalante attraverso la piattaforma o tramite contatto diretto che avverrà in forma riservata.

In conformità all'art. 2 comma 1 lett. o) del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

6. Misure di protezione del segnalante

La disciplina in esame prevede un sistema di tutele per il segnalante e per i soggetti che in ragione del ruolo assunto nel processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante potrebbero essere destinatari di potenziali ritorsioni.

La tutela e protezione della persona segnalante e degli altri soggetti tutelati non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Nei casi di accertamento di dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità disciplinare forme di abuso dell'istituto quali, ad esempio, le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

Di seguito le forme di tutela riconosciute dalla legge e garantite dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in relazione al processo di segnalazione:

1.Tutela della riservatezza

L'identità della persona segnalante nonché qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non sono rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 s.m.i. (art. 12, comma 2, D.lgs. 24/2023).

All'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara i soggetti legittimati a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità sono identificati nel RPCT e nel personale da questi individuato e designato.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241 nonché dall'accesso civico di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

In coerenza con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nella segnalazione e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La conservazione delle segnalazioni effettuate con modulo informatico è gestita dall'Applicativo informatico e i dati sono memorizzati dal data base gestito dall'Applicativo il cui sistema risiede su server aziendale.

Il verbale redatto a seguito di incontro tra la persona segnalante e il RPCT e l'eventuale documentazione consegnata, sono conservate in un archivio detenuto dal RPCT.

2.Tutela da ritorsioni

Alla persona segnalante è riconosciuta protezione contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione.

Per "ritorsione" si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e perdita di redditi.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'ANAC.

Pertanto, i soggetti tutelati che ritengono di avere subito ritorsioni collegate alla segnalazione interna possono rivolgersi ad ANAC, che informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

3. Limitazione di responsabilità

È esclusa la responsabilità penale e ogni altra ulteriore responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del whistleblower nei casi previsti dall'art. 20 del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24.

Le condizioni affinché l'esclusione della responsabilità operi nel caso di diffusione di informazioni sono:

- fondati motivi, al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione sia necessaria per svelare la violazione;
- effettuare la segnalazione in modo conforme a quanto previsto dal D. Lgs n. 24/2023.

Ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia stato ottenuto commettendo un reato (come, ad esempio, un accesso abusivo ad una banca dati o atto di pirateria informatica), l'esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa e disciplinare.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

7. Canali esterni per la presentazione delle segnalazioni

Il legislatore ha previsto un sistema diversificato per la presentazione delle segnalazioni. Al di fuori della procedura interna oggetto del presente Regolamento, il D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 individua ulteriori canali di segnalazioni specificando le condizioni per accedervi.

Il ricorso al canale cd. "esterno" attivato presso ANAC è accessibile nel caso in cui:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o se attivato, non è conforme a quanto previsto dal legislatore con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: anticorruzione.it/-/whistleblowing

Un ulteriore canale di presentazione delle segnalazioni consiste nella divulgazione pubblica con cui le informazioni sulla violazione sono rese di dominio pubblico tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di aggiungere un numero elevato di persone.

8. Disposizioni finali

La validità del presente Regolamento decorre dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le "Linee Guida" emanate da ANAC al riguardo.

Il Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione "Altri contenuti" – "Prevenzione della Corruzione" e Segnalazioni delle condotte illecite oltre che nella sottosezione "Atti Amministrativi generali".